COMUNE di SANTA SEVERINA

(Provincia di Crotone)

REGOLAMENTO COMUNALE
Di
POLIZIA MORTUARIA
E
SERVIZI CIMITERIALI

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.____ del _____

I N D I C E

TITOLO I - CIMITERI

CAPO I – Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Responsabilità
Art. 3 - Atti a disposizione del pubblico
Art. 4 - Divieti
Art. 5 - Competenze

TITOLO II - NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I – Cimiteri

Art. 6 - Ammissione nelle strutture cimiteriali
Art. 7 - Servizi gratuiti
Art. 8 - Feretri
Art. 9 - Inumazione
Art. 10 - Esumazioni ordinarie
Art. 11 - Esumazioni straordinarie
Art. 12 - Tumulazione
Art.13 - Tumulazione in sopratassa di feretri, ossari per resti mortali e urne cinerarie
Art.14 - Estumulazione ordinaria
Art.15 - Estumulazione straordinaria
Art.16 - Camera mortuaria
Art.17 - Ossario comune
Art.18 - Cinerario comune
Art.19 - Sepolture in campo comune – sepolture in loculi
Art.20 - Disposizione e coltivazione d fiori ed arbusti sulle tombe
Art.21 - Materiali ornamentali delle sepolture private
Art.22 - Recupero di piante, foto ed altri segni funebri
Art.23 - Oggetti da recuperare
Art.24 - Tombe vuote che tornano a disposizione del Comune
Art.25 - Traslazioni
Art.26 - Traslazioni di salme da loculo oggetto di concessione perpetua
Art.27 - Traslazioni di salme da loculo in concessione a tempo determinato

CAPO II – Cremazione

Art.28 - Cremazione
Art.29 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Art.30 - Urne cinerarie

CAPO III - Concessioni

Art.31 - Sepolture private
Art.32 - Durata delle concessioni
Art.33 - Modalità di concessione
Art.34 - Uso delle sepolture private
Art.35 - Manutenzione
Art.36 - Costruzione dell'opera – termini
Art.37 - Subentri
Art.38 - Rinuncia a concessione a tempo determinato inferiore ai 99 anni
Art.39 - Rinuncia ad aree e manufatti concessi per 99 anni o perpetua

CAPO IV – Revoca, decadenza, estinzione

Art.40 - Revoca
Art.41 - Decadenza
Art.42 -Provvedimenti con seguenti la decadenza
Art.43 - Estinzione

CAPO V – Lavori privati nei cimiteri

Art.44 - Accesso ai cimiteri
Art.45 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private
Art.46 - Responsabilità- Recinzione aree- Materiali di scavo
Art.47 - Introduzione e deposito di materiali – orario di lavoro
Art.48 - Vigilanza
Art.49 - Obblighi e doveri per il personale dei cimiteri

CAPO VI – Imprese e pompe funebri

Art.50 - Funzioni – Licenza
Art.51 - Divieti

TITOLO III – Disposizioni varie e finali

CAPO I – Norme finali

Art.52 - Registro delle sepolture
Art.53 - Modalità di registrazione
Art.54 - Scadenzario delle concessioni
Art.55 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

TITOLO I - Cimiteri

CAPO I – Disposizioni generali

Art.1- Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.09.1990 n.285 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, di Polizia Mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi, e la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata.

Art.2 – Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.
I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Art.3 – Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici comunali è tenuto su supporto cartaceo o informatico il registro delle sepolture di cui all'art.52 [1]del D.P.R. 10.09.1990 n.285.
Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico, all'ingresso dei cimiteri comunali:

- l'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
- copia del presente regolamento
- l'elenco e i campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.

[1] Art.52
2. il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
a. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione , l'anno il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento
b. le genralità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
c. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzaizone del Sindaco;
d. qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 4 – Divieti

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

    - fumare, tenere contegno chiassoso,cantare, parlare ad alta voce;
    - entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati
    - introdurre oggetti irriverenti
    - rimuovere dalla tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi
    - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi spazi o contenitori
    - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione
    - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri
    - disturbare in qualsiasi modo i visitatori
    - fotografe o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre l'assenso dei familiari interessati
    - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari
    - turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso
    - assistere da vicino alla esumazione od estumulazione di salme, da parte dei parenti del defunto
    - qualsiasi attività commerciale.

2. i divieti di cui al punto precedente, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dalle persone presenti, sarà dal personale diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'A.G.

Art.5 – Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dall'art.113 del D.Lgs. n. 267 /2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda ASL

TITOLO II NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I – CIMITERI

Art.6 – Ammissione nelle strutture cimiteriali.

Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza o di religione, le salme e le ceneri di persone:

- decedute nel territorio del Comune di Santa Severina;
- ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7[2] del D.P.R. 285 del 10.09.1990;
- aventi il coniuge o i parenti fino al I° grado sepolti in un cimitero del Comune di Santa Severina.

Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto a seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.

La sepoltura di salme, resti mortali o ceneri dei soggetti di cui al comma 1 avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune di Santa Severina.

Art.7 – Servizi gratuiti

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico definiti indispensabili, esplicitamente classificati dalla legge, o specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi in particolare:

a) il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione e all''obitorio in locali idonei nell'ambito dei cimiteri ;
b) il recupero ed il relativo trasporto delle salme delle persone non abbienti, decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
c) la deposizione delle ossa nell'ossario comune ;
d) inumazione e cremazione di salme per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari o per le quali siano irreperibili i familiari;
e) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, qualora non venga richiesta dai familiari la verifica dello stato di mineralizzazione della salma;
f) la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione o cremazione) in un cimitero del Comune per le salme di persone non abbienti per le quali non vi siano in vita di

[2] 1.omissis
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di sepellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale
.3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. nei casi previsti dai commi 2 e 3 , i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età ed il peso del feto.

parenti prossimi o per completo disinteresse dei paraenti medesimi, sempre che non vi siano persone od enti che si facciano carico della spesa.

Tutti gli altri servizi cimiteriali sono sottoposti al pagamento delle tariffe secondo la normativa vigente.

Art.8 – Feretri

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro con le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 [3]del DPR 285/90.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, o decentemente avvolta in lenzuola.

---

[3] **Art. 30**

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.
11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
13. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art. 75

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Le salme destinate all'inumazione devono essere rivestite con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile . Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.

Art.9 - Inumazione

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti nella stessa fossa.
Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, per adulti e per minori di 10 anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.
Nei limiti degli spazi disponibili, il cimitero ha pure aree riservate a sepolture private (individuali, familiari o per collettività) ai sensi e nei limiti dell'art.90[4] e seguenti del DPR 285/90.

Art.10 – Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno.
Si informeranno i cittadini delle suddette scadenze in occasione della ricorrenza dei defunti, affiggendo avvisi all'ingresso dei cimiteri, ed anche collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare.
I congiunti interessati ad effettuare una verifica dello stato di mineralizzazione della salma dovranno presentare domanda presso gli uffici comunali, con pagamento delle tariffe vigenti.
Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate telefonicamente alle persone che hanno presentato la domanda di cui sopra.
A coloro che abbiano presentato regolare domanda è consentito di assistere all'operazione di verifica.
Gli operatori cimiteriali stabiliscono se un cadavere è mineralizzato o meno al momento dell'esumazione .
Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione, oppure, qualora sia previsto il campo indecomposti, sarà inumato in quest'ultimo. Il tempo di inumazione previsto è un periodo di *cinque anni*. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a *due anni*.
In conformità a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora la salma non fosse completamente mineralizzata, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura già indicata dalla famiglia.

---

[4] **Art. 90**

1. Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle.

Art.11 – Esumazioni straordinarie

L'esumazione di una salma è straordinaria e avviene in presenza del personale sanitario dell'ASL qualora richiesta prima che siano trascorsi 10 anni dall'originaria inumazione.
Può essere eseguita per provvedimento dell'A.G. o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione ad altra sepoltura a sistema di tumulazione dello stesso cimitero di originaria inumazione o per cremazione.
Si può effettuare solo nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile, con eccezione dell'esumazione straordinaria ordinata dall'A.G. che si esegue tutto il tempo dell'anno.
Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-contagiosa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che l'ULSS dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute e che siano trascorsi almeno due anni dalla morte.
Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in un altro campo di inumazione.

Art.12 – Tumulazione

Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento.
Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt, 76 e 77 [5]e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art.106 del DPR 285/90 e le prescrizioni previste dalla circolare Ministero della Sanità 24.06.1993 n. 24 .

---

[5] **Art. 76**

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
9. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Art. 77

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART.13 – Tumulazione in sopratassa di feretri, ossari per resti mortali e urne cinerarie

E' possibile inserire i feretri in soprattassa, nelle cappelle di famiglia e nelle tombe a sterro, fino a completamento dei posti salma in eccedenza rispetto al numero concesso.
Nelle tombe a concessione perpetua, invece, non può essere superato il numero di posti salma previsti nell'atto di concessione.
E' altresì concesso allocare in soprattassa cassette per resti mortali e delle urne cinerarie fino a completa capienza del sepolcro in tutte le tipologie di sepoltura.
L'importo della soprattassa viene determinato,caso per caso, secondo criteri indicati nell'apposito atto deliberativo del Comune.

Art. 14- Estumulazione ordinaria

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione.
Per le salme estumulate dopo i venti anni dalla tumulazione e non mineralizzate è previsto un periodo di rotazione di 5 anni nel campo indecomposti. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a due anni.

Art.15 – Estumulazione straordinaria

Le estumulazioni straordinarie si eseguono in presenza del personale sanitario dell'ASL a ciò delegato, su richiesta dei familiari, se questi desiderano spostare una salma per darle una diversa sepoltura nello stesso o in altro Comune o per cremarla.
Possono, inoltre, essere ordinate dall'A.G. nel caso in cui si stiano svolgendo delle indagini per consentire un'autopsia o qualsiasi accertamento diagnostico.
Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere.

Art.16 – Camera Mortuaria

I cimiteri di Santa Severina e della frazione sono dotate di un apposito locale adibito a camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o di quelle salme esumate od estumulate per esigenze varie.

Art.17 – Ossario comune.

Nei cimiteri di S.Severina e di Altilia sono istituiti ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.
Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi vengono raccolte nel cimitero di Santa Severina.
L'ossario deve essere costruito con cura, cosicché le ossa non siano visibili.

Art. 18 – Cinerario comune

Nei cimiteri di Santa Severina sarà previsto un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente.

Art. 19 – Sepolture in campo comune

Sulle sepolture in campo comune i familiari potranno collocare lapidi, lastre sepolcrali, copritomba, ecc..
Le lapidi sepolcrali ed altri ornamenti simili dovranno rispettare le dimensioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
E' obbligatorio attenersi alle indicazioni dell'Ufficio Tecnico anche per quanto concerne il colore del materiale delle lapidi per omogeneità.
E' vietata la posa in opera delle lastre sepolcrali, dei copritomba ed altri ornamenti fino a che non siano trascorsi sei mesi dall'inumazione, e comunque fino ad avvenuto assestamento del terreno.
Lapidi, cippi e, ornamentazioni funerarie in genere dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione.
E' tassativamente vietato rimuovere lastre sepolcrali, copritomba od altri ornamenti ecc.. dalle tombe, salvo quanto previsto in questo articolo.
Gli uffici competenti potranno d'ufficio disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette.
E' consentita ai familiari, dietro richiesta scritta, la possibilità di riutilizzare per altre sepolture in campo le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti posti su precedente sepoltura, purchè vengano rispettate le prescrizioni del presente articolo ed, in particolare, il divieto di posa in opera fino a che non siano trascorsi sei mesi dalla inumazione e comunque fino ad avvenuto assestamento del terreno .

Art.20 – Deposizione e coltivazione di fiori ed arbusti sulle tombe.

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande nonché coltivare fiori ed arbusti purchè questi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini e non arrechino danni alle strutture cimiteriali.
Le composizioni floreali appassite dovranno essere tolte a cura di chi le ha deposte. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenute con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorose le sepolture, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali li farà rimuovere d'ufficio, previa diffida inviata ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro.

Art. 21 – Materiali ornamentali delle sepolture private.

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc.. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero.
I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida inviata ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro.
Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

Art. 22 – recupero di piante, foto e altri segni funebri

E' possibile, dietro richiesta scritta, recuperare i suddetti oggetti purchè vengano rimossi dagli aventi diritto prima della data fissata per la rimozione della lapide. In caso di mancata richiesta di recupero, tali oggetti diventano di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Art. 23 – Oggetti da recuperare

Se si presume che nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvengano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto debbono farne istanza al momento della richiesta dell'operazione. In caso di mancata richiesta , tali oggetti diventano di proprietà dell'Amministrazione Comunale

Art. 24 – Tombe vuote che tornano a disposizione del Comune.

Qualora venga liberato un loculo in quanto le salme e/o i resti mortali o ceneri ivi tumulati siano stati rimossi per essere deposti in campo comune, ossario comune o cinerario comune, il loculo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune. Al concessionario verrà riconosciuta la parziale restituzione di somme pagate, secondo le valutazioni effettuate dall'Ufficio Tecnico Comunale e proporzionato al periodo di non utilizzo.

Art. 25 – Traslazioni

Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resto mortale o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture dei due cimiteri comunali e fuori dagli stessi.

Art. 26 – Traslazioni di salme da loculo oggetto di concessione perpetua

Nel caso in cui venga richiesta una traslazione di una salma proveniente da un loculo a concessione in una tomba di famiglia, non viene riconosciuto alcun rimborso.

Art. 27 – Traslazioni di salme da loculi oggetto di concessione a tempo determinato.

Le richieste di traslazione di cui all'oggetto possono essere effettuate, nel rispetto della normativa che disciplina l'estumulazione e solo se è trascorso almeno un anno dalla data di concessione delle tombe in cui le salme sono tumulate, fatta eccezione per il caso in cui il feretro sia destinato a cappelle di famiglia, a tombe a sterro o in cimitero di altro comune.

CAPO II - CREMAZIONE

Art. 28 – Cremazione

Si dà atto che il Comune di Santa Severina non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.
Il Comune si fa carico della spesa di cremazione per le salme di cui all'art.7 lett. f) .
La cremazione dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

Art. 29 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione di cui all'art.79, 1° comma, del D.P.R. 285/90[6], è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni necessarie,tenuto conto delle modalità stabilite nello stesso art. e dalla circolare Ministero della Sanità n.24/1993 – art.14.2, e nel rispetto del D.P.R. n.396 del 3.11.2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento di Stato Civile, a norma dell'art.2, comma 12 della L.15.05.1997 n.127)

Art. 30 – Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del cognome e nome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
3. Le urne devono avere le dimensioni tali da poter essere inserite nelle nicchie cinerarie secondo le misure stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

CAPO III - CONCESSIONI

Art. 31 - Sepolture private

1) Per le sepolture private è concesso l'uso di aree.
2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3) Le aree cimiteriali e i manufatti su di esse realizzati sono beni demaniali ai sensi dell'art.824 del codice civile. Il diritto di uso su di essi è concesso con apposito provvedimento amministrativo e si intende sempre a tempo determinato.
4) Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.).
5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario stabilito dalla Giunta Comunale e alla stipula di apposito contratto.
6) In particolare l'atto di concessione deve indicare:
   a) la natura della concessione e la sua identificazione;
   b) la durata;
   c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;
   d) la salma destinata ad esservi accolta;
   e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza.

Art.32 - Durata delle concessioni

---

[6] **Art. 79**

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92[7] del D.P.R. n.285/1990.
La durata è fissata:

- in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività
- in 30 anni per i loculi e comunque per le sepolture individuali
- in 30 anni gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.

Art. 33 - Modalità di concessione

La sepoltura individuale privata di cui al 4° comma, lett.a) dell'art. 31, viene concessa per le salme di cui all'art.6 del presente regolamento.
La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma è circoscritta alla sola salma per la quale viene richiesta la concessione, non può essere trasferita a terzi,ma retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
La concessione di aree e manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo le disponibilità ed in base ai criteri che la Giunta Comunale stabilirà.

Art. 34- Uso delle sepolture private.

1. Salvo quanto disposto dall'art. 32 , il diritto d'uso delle sepolture private, per famiglie e collettività, è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia o della collettività, fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art.93 del D.P.R. n.285/1990 [8], la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta senza limiti di grado e collaterali, ampliata agli affini, fino al 4° grado.

---

[7] **Art. 92**

1. Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98.
3. Con l'atto della concessione il Comune può importare ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.
4. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

[8] **Art. 93**

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché, di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

3. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione da presentare all'Ufficio Servizi Cimiteriali che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
4. I casi di convivenza con i titolari di concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata .
5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 35 - Manutenzione

1. La manutenzione delle tombe di famiglia è a carico dei concessionari medesimi. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Per le sepolture di cui all'art. 31, comma 4 lettera a), il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
   - le parti decorative costruite od installate dai concessionari
   - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari
   - l'ordinaria pulizia
   - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 36 - Costruzione dell'opera –termini

Le concessioni in uso di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 31 del presente regolamento, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto, secondo le modalità previste dal successivo art. 45 ed alla esecuzione delle opere relative entro *24 mesi* dalla data di emissione del documento amministrativo corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare, può essere concessa ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

Art. 37 - Subentri

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo alla concessione ai sensi dell'art. 31 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data del decesso richiedendo contestualmente la variazione

per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato d'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 31 che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo trai concessionari secondo criteri di opportunità, fermo restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 31 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni ad Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
Nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 anni dell'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

Art. 38 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di 30 anni, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso del costo del loculo a suo tempo pagato, proporzionato al periodo inutilizzato.
La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 39 – Rinuncia ad aree concessi per 99 anni

Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree e manufatti salvo i casi di decadenza, quando:

- non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione
- il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa
- il manufatto sia interamente costruito ma libero da salme e resti

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni di aree e manufatti (anche se realizzati dai privati) , della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 del valore riconosciuto in base alla perizia di stima redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per ogni anno intero di residua durata;

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

CAPO IV - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 40 - Revoca

1. Salvo quanto disposto dall'art.92, secondo comma del D.P.R. n.285/1990[9], è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione viene revocata e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il periodo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero , rimanendo in carico all'Amministrazione le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova tomba.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario se noto o mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni , almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato si procederà anche in assenza del concessionario.

Art. 41 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
    a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 180 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione ;
    b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
    c) quando per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 36 , non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
    d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria, morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.35;
    e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili;

3. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile del servizio cimiteriale.

---

[9] Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98.

Art. 42 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposto, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
Successivamente si procederà alla demolizione o al restauro delle opere a seconda del loro stato, rimanendo i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 43 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 32 senza che entro il termine suddetto sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art.98 del D.P.R. n.285/1990.[10]
2. Prima della scadenza del termine di concessione delle sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazione e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati ,mediante avviso esposto all'albo cimiteriale per 30 giorni, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 44 - Accesso ai cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni , restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di imprenditori privati, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi su domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc… per i lavori di ordinaria manutenzione e per quelli che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a

---

[10] **Art. 98**

1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i Comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune.
2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

conservarla od a restaurarla, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo , ed è soggetto alle prescrizioni di cui all' art. 4 in quanto compatibili.

Art. 45 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono autorizzati in base alle norme previste dallo strumento urbanistico vigente e dalle norme igienico sanitarie vigenti, osservate le prescrizioni di cui ai capi XIV e XV [11]del D.P.R. n.285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

---

[11] **Art. 72**

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 73

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art. 74

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 75

12. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
13. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
14. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
15. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
16. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
17. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
18. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
19. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
20. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
21. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
22. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 76

10. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
11. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
12. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
13. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve , in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali: lapidi, ricordi e simili.
9. Non è consentita la sepoltura di salme se non dopo aver ottenuto idoneo certificato di agibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale.

Art. 46 - Responsabilità – Recinzione aree – Materiali di scavo.

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
2. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta smaltiti secondo quanto prescritto dalla normativa vigente; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 47 - Introduzione e deposito di materiali – Orario di Lavoro.

---

14. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
15. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
16. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
17. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
18. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Art. 77

4. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31.
5. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
6. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli artt. precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
2. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
3. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche debitamente autorizzate.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 48 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere siano conformi al progetto approvato, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione d provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione delle sepolture familiari o per collettività.

Art. 49 - Obblighi e doveri per il personale dei cimiteri.

1. Il personale comunale addetto ai cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento ed a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.
2. **E' tenuto inoltre**:

    a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico
    b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo
    c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza
    d. a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53[12] del D.P.R. n.285/1990 e dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, il registro delle

---

[12] **Art. 52**

1. Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.
2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
    a. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
    b. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
    c. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
    d. qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 53

1. I registri indicati nell'art. 52 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

operazioni cimiteriali, in ordine crono0logico, anche eventualmente mediante strumenti informatici, non permettendo che avvenga il seppellimento senza previa consegna dei documenti prescritti;

e. ad eseguire gli scavi delle fosse per le inumazioni nelle misure prescritte dagli artt. 72 e 73 del D.P.R. n. 285/1990 [13], provvedere alla sepoltura ed alle tumulazioni delle salme;
f. ad eseguire esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie
g. a curare l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di proprietà comunale, al pulizia dei locali, dei portici, dei viali, degli spazi tra le tombe ed in genere di tutto il cimitero
h. a provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, delle croci, ecc.
i. a segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private.

3. Al personale suddetto è vietato:

a. eseguire all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro sia al di fuori di esso;
b. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fato che ciò possa costituire i meno promozione commerciale
c. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento
d. trattenere per sé o per terzi oggetti rinvenuti o recuperati nei cimiteri.

CAPO VI - IMPRESE E POMPE FUNEBRI

Art. 50 - Funzioni – Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei privati, possono:

- svolgere incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici comunali e sanitari che presso le parrocchie ed enti di culto
- fornire feretri ed accessori relativi

---

[13] **Art. 72**

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 73

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

- occuparsi della salma
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le Imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del T.U. delle Leggi di P.S. di cui al R.D. 18.6.19312 n.773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. n.285/1990.

Art. 51 - Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetti di accordi o di corruzione;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO III: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I Norme varie e finali

Art. 52 - Registro delle sepolture

1) Presso l'Ufficio Tecnico Comunale –Servizi Cimiteriali- è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2) Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3) Ad ogni registrazione corrisponde un numero che deve coincidere con quello che deve essere apposto su ogni sepoltura dei cimiteri e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art.53 - Modalità di registrazione

Nel registro di cui all'art. precedente viene annotato ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

Ogni registrazione deve contenere le seguenti indicazioni:

a. generalità del defunto e dei defunti
b. il n. d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento
c. le generalità del concessionario e dei concessionari
d. gli estremi del titolo costitutivo
e. la data ed il n. di protocollo generale cui si riferisce la concessione
f. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione

g. le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 54 - Scadenzario delle concessioni

Viene istituito uno scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il responsabile del servizio cimiteriale predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero , delle concessioni in scadenza.

Art. 55 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento.

1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti posteriormente alla sua entrata in vigore.
2) Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
3) Salvo quanto previsto al precedente comma, il Regolamento comunale di Polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
4) Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e alle successive circolari del Ministero della Sanità.
5) Il presente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria entra in vigore dal **1 gennaio 2008**
6) .